

1 Osservazioni dell'Autorità relative a scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 Il Comune di Pordenone, in qualità di stazione appaltante dell'ATEM Pordenone (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La medesima stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha generalmente utilizzato gli schemi tipo di cui al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e apportandovi altresì ulteriori modifiche nonché al fine di garantire lo svolgimento della procedura in modalità telematica; tali modifiche sono generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.3 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
 - la stazione appaltante ha:
 - modificato i contenuti della sezione 8. UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER LA DOCUMENTAZIONE DI GARA rispetto alla medesima sezione di cui al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;
 - rinominato la sezione 12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 come segue MODALITA' DI PARTECIPAZIONE; inoltre, la stazione appaltante ha sostituito interamente il testo riportato nella sezione del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;
 - sostituito la sezione 13. APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 con la sezione SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO;
 - modificato i contenuti della sezione 15 APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11;
Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali scelte in relazione alle esigenze di gestire in modalità telematica la gara, di aggiornamento dei contenuti delle sezioni in relazione ai mutamenti normativi intervenuti, in particolare richiamando la disciplina del d.lgs. 36/2023;
 - con riferimento alla sezione 19. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA:
 - la stazione appaltante non ha evidenziato, come invece richiesto dal bando tipo di cui al decreto 226/11, la stima della variazione del valore di rimborso fra la data di valutazione del VIR (31 dicembre 2023) e la data presunta di subentro;

- la stazione appaltante ha inserito alla lettera a. le modalità di aggiornamento dei valori di VIR, in relazione alla metodologia di cui alla deliberazione dell'Autorità 142/2025/R/gas;
- la stazione appaltante ha sostituito la lettera f. del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 con la lettera f. riportante la seguente previsione *“f. a corrispondere agli Enti appartenenti all'Ambito, l'importo offerto in sede di gara quale corrispettivo una tantum per gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 13 comma 1 lett. E) del regolamento sui criteri di gara (si rinvia su tale profilo al punto A6 del disciplinare di gara).”*; Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue: *“La lett. f) è stata modificata per tener conto che l'impresa aggiudicataria, anziché effettuare gli interventi di efficienza energetica, corrisponderà direttamente ai Comuni le risorse necessarie per la realizzazione degli stessi. Soluzione ritenuta più efficace e praticabile.”*. Le osservazioni relative a tale previsione sono riportate al successivo punto 3.2;
- la stazione appaltante ha aggiunto la lettera i. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue: *“L'introduzione della lett. i) si è resa necessaria a seguito della scelta dei Comuni, appartenenti all'ambito e proprietari di porzioni di impianti di distribuzione del gas naturale, di alienare le reti, conformemente a quanto previsto dalla Legge 118/2022.”*.
- si osserva che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l'incertezza sui soggetti che partecipano alla gara;
- nella sezione 20. PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA la stazione appaltante ha aggiunto la frase *“La stazione appaltante si riserva di chiedere ai partecipanti una proroga del periodo di validità dell'offerta”*; nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue *“Tale previsione è stata inserita a causa dei tempi spesso lunghi per la conclusione delle procedure di gara complesse come quella in oggetto.”*.
- inserito la sezione 23. SEGRETI INDUSTRIALI O COMMERCIALI, non prevista dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11; nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue: *“Si è ritenuto opportuno inserire una disciplina di questi delicati aspetti, richiamando l'art. 35 del D.lgs 36/2023.”*.
- inserito la sezione 24. FORO COMPETENTE, non prevista dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11; nella nota giustificativa la stazione appaltante

Allegato A

ha motivato tale scelta come segue:” *Si è ritenuto opportuno inserire questo articolo.*”.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell’Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell’ATEM Pordenone)

- 1.4 La stazione appaltante non ha inserito la data di inizio metanizzazione per i Comuni la cui metanizzazione è oggetto di gara; la stazione appaltante non ha motivato tale scelta nella nota giustificativa.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell’Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell’impianto di distribuzione gas del Comune di.....)

- 1.5 Sono stati resi disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna attivi e ai volumi di gas distribuiti, distinti per categoria d’uso per gli anni 2021, 2022 e 2023; secondo quanto previsto nell’Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, in sede di pubblicazione del bando devono essere riportati i dati relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell’Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell’impianto di distribuzione del Comune di ...)

- 1.6 L’elenco del personale uscente addetto alla gestione dell’impianto di distribuzione per singolo Comune è ripartito per gestore e non per Comune; nella nota giustificativa la stazione appaltante non ha evidenziato tale scelta.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell’Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)

- 1.7 La stazione appaltante ha introdotto alcune modifiche al fine di adeguare i riferimenti al d. lgs. 36/2023 e, come motivato nella nota giustificativa, al fine di adeguare il testo per allineare la verifica dei requisiti di partecipazione alla normativa vigente.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara

- 1.8 La stazione appaltante ha modificato il contenuto del Capitolo “Presentazione dell’offerta” del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11. La stazione appaltante ha motivato in nota giustificativa come segue “*Per ragioni di*

maggior chiarezza, è stato deciso di riproporre nel disciplinare di gara le medesime previsioni contenute nel Bando di gara.”.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare di gara tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

- 3.1 La stazione appaltante ha scelto un punteggio maggiore per il criterio A.2. (punti 2 su 5) e un punteggio minore per il criterio A.3. (1 punto su 5). Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta precisando, in merito al punteggio relativo al criterio A.2., quanto segue *“Si è ritenuto opportuno incentivare tale criterio al fine di migliorare il servizio offerto al cliente finale”*, e in merito al punteggio attribuito al criterio A.3. quanto segue *“Si è ritenuto opportuno incentivare maggiormente l'estensione della rete nei Comuni ritenuti disagiati”* (punteggio attribuito al criterio A.4. pari a 2 punti).
- 3.2 I contenuti del criterio A.6. (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A.6., *“Investimenti di efficienza energetica nell'ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore”*) sono differenti da quanto previsto nella sezione 19, lettera f. del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 e dai contenuti del criterio A.6. del disciplinare di gara tipo di cui al medesimo decreto 226/11. La stazione appaltante ha motivato, in nota giustificativa, l'introduzione delle modifiche al criterio A.6., evidenziando quanto segue: *“L'impegno in capo ai concorrenti, (previsto dal D.M.226/2011) ad effettuare investimenti di efficienza energetica addizionali è stato sostituito con l'offerta (da parte dei concorrenti) una tantum di risorse finanziarie da versare ai comuni, alla stipula della concessione, per consentire ai medesimi comuni di effettuare essi stessi autonomamente, tali investimenti. La sostituzione è stata effettuata per garantire maggiormente (rispetto alla situazione alternativa, in cui fosse il nuovo gestore a doverli fare, sulla base della relativa offerta in gara, priva, però, di garanzie di qualunque tipo) l'effettiva attuazione degli investimenti di efficientamento energetico addizionali e, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria. Tale impostazione, peraltro, risulta confermata dalle sentenze del TAR Emilia-Romagna e TAR*

Campania, rispettivamente N. 00684/2021 REG.PROV.COLL. del 12/07/2021 e N. 03437/2020 REG.PROV.COLL. del 31/07/2020.”.

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

4.1 Nessuna osservazione.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

5.1 Sono state effettuate modifiche rispetto alle tabelle dei sub-criteri di cui al Piano di sviluppo degli impianti.

5.2 In particolare, la stazione appaltante con riferimento al criterio:

- d. “Innovazione tecnologica” (corrispondente al criterio C.3. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha sostituito i sub-criteri 1, 2, 3, 4 e 5 riportati nella tabella 4 del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 con diversi sub-criteri.

La stazione appaltante ha motivato tale scelta in nota giustificativa come segue *“La modifica si è resa necessaria in quanto diversi parametri previsti dal disciplinare tipo risultano raggiunti e superati dalla regolazione vigente. Pertanto, sono stati inseriti nuovi parametri oggetto di offerta, ritenuti più in linea con l’esigenza di valorizzare nuove tipologie di interventi più rispondenti all’evoluzione tecnologica. Peraltro, la suddetta impostazione è confermata anche dalla sentenza del Consiglio di Stato nr. nr.N.00766/2025REG.PROV.COLL. del 25/01/2025.”.*

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari

6.1 L’analisi costi benefici condotta dalla stazione appaltante risulta sviluppata secondo un approccio coerente con la metodologia di cui al documento di consultazione 410/2019/R/gas.

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

- 7.1 Il contratto di servizio presenta alcune clausole difformi rispetto alle clausole contenute nel contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non possa essere modificato dalla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00, che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio "sulla base di un contratto tipo", sia dalla ratio della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all'Ente locale, ossia l'autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.4 Di seguito si richiamano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune modifiche introdotte nel contratto di servizio.
- 7.5 All'articolo 7, comma 3, la stazione appaltante ha integrato il comma con la frase: *"La consegna di cui ai commi 7.1 e 7.2 può avere luogo solo dopo che il Gestore abbia provveduto al pagamento dei valori di rimborso nei confronti dei precedenti gestori e degli Enti Locali concedenti che hanno alienato le reti."*
- 7.6 All'articolo 8, comma 3, la stazione appaltante ha inserito la previsione per cui *"Il gestore entrante versa altresì ai Comuni le somme di cui all'allegato B al bando di gara per il trasferimento della quota parte degli impianti di proprietà comunale al gestore entrante medesimo, indicate nell'Allegato 9."*
- 7.7 L'articolo 16, comma 6, del contratto di servizio tipo è stato modificato al fine di tener conto delle disposizioni normative vigenti.
- 7.8 La stazione appaltante ha sostituito il contenuto dell'articolo 25 del contratto di servizio tipo, prevedendo che *"Oltre a quanto previsto dal comma 25.1, il Gestore corrisponde agli Enti locali, al momento della stipula del presente contratto, l'ammontare "una tantum" delle risorse economiche, come risultanti dall'offerta di gara."*
- 7.9 All'articolo 28, la stazione appaltante ha eliminato i commi 3 e 4 di cui al contratto di servizio tipo inerenti agli interventi di efficienza energetica.
- 7.10 La stazione appaltante ha modificato interamente l'articolo 29 del contratto di servizio tipo relativo agli oneri per l'occupazione degli spazi pubblici, al fine di *"rendere conforme il contratto alle nuove disposizioni legislative relative al canone unico patrimoniale."*

Allegato A

- 7.11 La stazione appaltante ha eliminato l'articolo 31, comma 4, lettera d, del contratto di servizio tipo, relativo al dettaglio degli investimenti di efficienza energetica effettuati, in considerazione delle previsioni di cui all'articolo 19 del bando di gara e del punto A.6. del disciplinare di gara.
- 7.12 La stazione appaltante ha eliminato l'articolo 33, comma 4, del contratto di servizio tipo inerente agli interventi di efficienza energetica, in considerazione delle previsioni del bando di gara e del disciplinare di gara che non prevedono più la realizzazione di interventi di efficienza energetica da parte del gestore d'Atem.
- 7.13 La stazione appaltante ha eliminato gli articoli 36 e 37 del contratto di servizio tipo relativi, rispettivamente, alle controversie di natura tecnica e alla clausola compromissoria, sostituendoli con un nuovo articolo 36 denominato *“controversie di natura tecnica e lodo contrattuale mediante CCT”*, al fine di *“rendere il Contratto di Servizio coerente con le disposizioni normative del D.lgs. nr. 36/2023 e ss. mm. ii., in tema di risoluzione delle controversie di natura tecnica”*.